



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII
Acquasanta Terme, Ascoli Piceno (capofila),
Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano,
Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta



“ASSEGNI DI CURA” per le famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte ad ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

(Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 09.01.2012)

AVVISO PUBBLICO

Sono **destinatari dell'assegno di cura le persone anziane non autosufficienti** che, nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.22 Ascoli Piceno (di seguito ATS 22), permangono o rientrano nel proprio contesto di vita e di relazioni, attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l'aiuto di assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro iscritte al registro regionale o comunque formate nelle modalità indicate dalla Regione Marche, nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare predisposto dal Servizio Sociale di residenza, in accordo con le Unità Valutative Integrate.

REQUISITI/ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La persona anziana assistita deve:
 - a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico,
 - b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità. Non possono presentare domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
 - c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS 22 di Ascoli Piceno. Nei casi di domicilio diverso dalla residenza si farà riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 6 del 09.01.2012.
 - d) usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale di riferimento in collaborazione con l'Unità Valutativa Integrata;
 - e) avere i seguenti limiti di reddito risultante da certificazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2010:
 - valore massimo di € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo;
 - valore massimo di € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto.
2. Possono presentare domanda:
 - a) l'**anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
 - b) il **coniuge**;
 - c) un **parente** entro il 4° grado o un **affine** entro il 2° grado, che accoglie l'anziano nel proprio nucleo o che si prende cura dello stesso anche se non convivente;
 - d) il **soggetto incaricato alla tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente.
3. **Coloro che hanno percepito l'assegno di cura nell'anno 2011 dovranno presentare una comunicazione entro e non oltre il 24 febbraio 2012, pena l'esclusione, allegando l'attestazione**

I.S.E.E. riferita al periodo di imposta 2010, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

DOMANDE

Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate, **entro e non oltre il 24 febbraio 2012, pena l'esclusione**, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell'Ufficio accettante).

La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1. attestazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2010, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Per la valutazione ai fini dell'accesso all'assegno, l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all'automatica archiviazione della domanda. Si fa presente che di norma la eventuale badante non fa parte del nucleo familiare anagrafico;
2. copia dell'ultimo verbale di invalidità civile rilasciato dall'apposita Commissione sanitaria, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3. copia di un valido documento di identità del richiedente.

Coloro che hanno percepito l'assegno di cura nell'anno 2011 dovranno presentare una comunicazione entro e non oltre il 24 febbraio 2012, pena l'esclusione, allegando l'attestazione I.S.E.E. riferita al periodo di imposta 2010, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenente atti e dichiarazioni mendaci verranno automaticamente archiviate.

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai fini dell'erogazione del beneficio, successivamente all'accertata regolarità della domanda, il personale referente provvederà all'esame in loco della situazione assistenziale. Qualora si riscontri la presenza continuativa di un'assistente/collaboratrice familiare privata, saranno richieste:

- copia di regolare contratto di lavoro, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente/collaboratrice familiare direttamente incaricata;
- copia dell'attestazione dell'ultimo pagamento delle prestazioni, nel caso in cui il supporto all'anziano sia prestato da un'assistente/collaboratrice familiare fornita da un ente privato.

In caso di prestazioni occasionali, sarà richiesta documentazione specifica attestante la regolarità delle stesse.

La mancata presentazione della documentazione suddetta comporterà l'esclusione dal beneficio.

Sarà inoltre verificato a titolo informativo se l'assistente familiare è iscritta nell'apposito registro regionale o comunque formata nelle modalità indicate dalla Regione.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità dell'assegno a favore dei destinatari è pari a euro 200,00 mensili; non costituisce vitalizio, ma supporto momentaneo. L'assegno sarà erogato previa sottoscrizione di un "patto" di assistenza domiciliare che individua i rispettivi impegni tra le parti a garanzia della realizzazione degli interventi assistenziali previsti nel PAI.

Nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti nello stesso nucleo abitativo (famiglia, conventi, monasteri o altro simile), possono essere ammessi a finanziamento massimo n. 2 assegni di cura.

Non possono fruire dell'assegno di cura gli anziani che già godono del servizio di assistenza domiciliare (SAD) o che vivono in strutture socio-sanitarie e sociali previste dalle LR 20/2000 e LR 20/2002, salvo che non interrompano i suddetti servizi entro 30 gg. dalla data di approvazione della graduatoria definitiva. Il contributo spettante sarà conseguentemente ricalcolato in relazione alla fruizione di suddetti servizi nel periodo compreso tra il 01.01.2012 e la data di rinuncia ad essi.

L'assegno di cura viene interrotto:

1. in caso di inserimento permanente in struttura residenziale, o anche temporaneo continuativo superiore ai 60 gg.;
2. con l'attivazione del servizio comunale di assistenza domiciliare (SAD);
3. col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del PAI;
4. col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento.

In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Ciascun Comune dell'ATS, entro 14 gg. dal termine di presentazione delle domande, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, farà pervenire al Coordinatore dell'ATS 22 le domande pervenute e i relativi allegati. Il Coordinatore, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio sanitari, attiverà un iter procedurale per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare verrà predisposta una graduatoria provvisoria in base ai valori I.S.E.E.. A parità di I.S.E.E. verrà data priorità ai soggetti più anziani di età. La suddetta graduatoria non darà immediato diritto al contributo, ma alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all'assegno, previa stesura del PAI e di un "patto" sottoscritto dal Coordinatore e dalla famiglia che assiste l'anziano non autosufficiente o dall'anziano stesso.

Nel patto vengono individuati:

1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
2. gli impegni a carico dei servizi,
3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
4. le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura.

Al termine del percorso sopra indicato verrà pubblicata la graduatoria definitiva e verrà trasmessa ai singoli richiedenti una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda. La graduatoria avrà durata di 12 mesi. L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01.01.2012.

MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica relativa alla domanda è disponibile presso i seguenti uffici/servizi:

- Uffici di Promozione Sociale e Servizi Sociali dei Comuni di: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati anche presso i siti internet www.ambitosociale.ascolipiceno.it e www.comune.ascolipiceno.it (link "news in primo piano").

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibera Amministrativa della Regione Marche n. 6 del 09.01.2012. L'erogazione dell'assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

Ascoli Piceno, lì 19 gennaio 2012

Il Dirigente
Dott. Maurizio Cacciatori